Regolamento dei Periti e degli Esperti

Art.1

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio forma il ruolo dei periti e degli esperti della provincia, ai sensi dell'art. 32 del testo unico, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944 n. 315, e con l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2

Il ruolo è distinto in categorie e sub categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti, in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia.

All'uopo la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sondrio, di seguito indicata anche come Camera di Commercio, forma, in base all'elenco-tipo, allegato al regolamento di cui al decreto ministeriale 4 gennaio 1954 un elenco delle categorie e sub categorie da sottoporre all'approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico che vi provvede, sentite le altre amministrazioni interessate.

I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni di carattere prevalentemente pratico, con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n. 3 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni.

L'iscrizione può essere richiesta soltanto per le categorie e sub categorie comprese nell'elenco indicato nel presente articolo.

Art. 3

L'iscrizione nel ruolo e' disposta con provvedimento del competente dirigente della Camera di Commercio su proposta del funzionario responsabile del procedimento amministrativo.

Al fine di assicurare condizioni di trasparenza e parità di trattamento, la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio procede alla preventiva formalizzazione di criteri generali per la valutazione delle domande di iscrizione, con riferimento ai requisiti minimi di esperienza professionale ed al curriculum scolastico. Detti criteri sono approvati dal dirigente competente e sono pubblicati sul sito internet della Camera di Commercio di Sondrio.

Art. 4

Possono presentare domanda di iscrizione al ruolo, sul modello predisposto in regola con l'imposta di bollo, le persone che hanno compiuto 21 anni ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non avere una procedura fallimentare in corso;
- b) non aver subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni o, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Gli interessati possono avvalersi di autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i..

Gli interessati devono documentare, altresì, tutti gli altri titoli e documenti validi a comprovare la propria idoneità all'esercizio di perito o di esperto nelle categorie e sub categorie per le quali richiede l'iscrizione.

Nella domanda devono essere indicate le categorie e sub categorie per le quali l'aspirante intenda esercitare le funzioni di perito o di esperto.

La Camera di Commercio, nel caso ritenga che i titoli e documenti esibiti non siano sufficienti a comprovare l'idoneità dell'aspirante all'iscrizione procede, con provvedimento motivato, al

diniego della richiesta di iscrizione. La Camera di Commercio, a proprio insindacabile giudizio, ha altresì la facoltà di sottoporre preventivamente il candidato ad un colloquio.

A tal fine la Camera di Commercio potrà avvalersi di persone di riconosciuta competenza in materia.

Art. 5

La Camera di Commercio provvede, ogni anno, all'aggiornamento del ruolo in base agli elementi in suo possesso.

Ogni quattro anni provvede, altresì, alla revisione generale del ruolo. La prima revisione generale del ruolo, a seguito dell'approvazione del presente regolamento, verrà effettuata nel 2013.

Art. 6

Avverso le decisioni della Camera di Commercio, è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni dalla notificazione delle decisioni stesse, al Ministro dello Sviluppo Economico

Art. 7

Il ruolo deve indicare per ciascun iscritto:

- il cognome, il nome, data di nascita;
- la residenza;
- le categorie e sub categorie per le quali l'iscritto è ammesso ad esercitare le funzioni di perito ed esperto;
- la data della prima iscrizione nel ruolo per le categorie cui l'iscritto appartiene con le annotazioni delle eventuali interruzioni.

Art. 8

Il ruolo è pubblico e l'elenco dei periti e degli esperti e' pubblicato sul sito internet della Camera di Commercio.

Art. 9

La Camera di Commercio rilascia agli iscritti nel ruolo su loro richiesta una tessera personale di riconoscimento, soggetta a rinnovo annuale.

Art. 10

La Camera di Commercio esercita la sorveglianza sugli iscritti e sulla loro attività.

Art. 11

La Camera di Commercio ha facoltà di richiedere agli iscritti nel ruolo copia delle relazioni delle perizie extragiudiziali; i periti e gli esperti hanno l'obbligo di presentarla entro quindici giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

Qualora nel corso di una perizia extra giudiziale emerga la necessità di effettuare la perizia anche per funzioni, merci e manufatti, non compresi nelle categorie e sub categorie per le quali il perito od esperto designato è iscritto, questi è tenuto ad informare la parte interessata la quale può disporre che egli, previa autorizzazione della Camera di Commercio, estenda le indagini oltre dette categorie.

Art. 12

Sono cancellati dal ruolo, con provvedimento del competente dirigente camerale, gli iscritti:

- a) quando si verifichi una delle condizioni che sarebbero state ostative all'iscrizione;
- b) che, senza giustificato motivo, abbiano rifiutato la nomina, per perizie ordinarie, dall'autorità giudiziaria od amministrativa;

- c) che, nell'esercizio delle funzioni di perito od esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
- d) che abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver seguito la procedura di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Nei casi previsti dalle lettere b), c), d), il provvedimento di cancellazione può essere sostituito da quello della sospensione della iscrizione nel ruolo per la durata non superiore a sei mesi, ove ricorrano circostanze di minore gravità.

In tutti i casi indicati nei commi precedenti il competente dirigente camerale, verificati sommariamente i fatti e raccolte opportune informazioni, ne dà notizia all'iscritto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'interessato entro il termine perentorio di trenta giorni può fornire le proprie giustificazioni ed ha diritto di essere sentito personalmente dal dirigente camerale .

Le decisioni adottate dalla Camera di Commercio sono notificate all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

Avverso le decisioni della Camera di Commercio è ammesso il ricorso al Ministro dello Sviluppo Economico con le stesse modalità stabilite dall'art. 6.

Art. 13

Il presente regolamento è approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto col Ministro di grazia e giustizia.